



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



Alunno lancia un casco da moto e rompe due denti ad un compagno.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 27923 del 20 ottobre 2025 si è espressa su un incidente avvenuto presso un istituto scolastico di Taranto, all'uscita dall'ora di educazione fisica.

Uno studente fu colpito accidentalmente **da un casco da moto lanciato da un compagno nello spogliatoio maschile**, riportando la frattura di due denti e chiedendo il risarcimento dei danni all'amministrazione scolastica e alla compagnia assicuratrice.

La domanda era fondata sulla presunta omessa vigilanza nello spogliatoio e sull'ingresso a scuola di un oggetto ritenuto potenzialmente pericoloso. Il giudice di merito ha rigettato la pretesa risarcitoria e la Cassazione ha confermato il rigetto, escludendo la responsabilità dell'istituto.

Obbligo di vigilanza proporzionato a età e maturità degli alunni

La Corte qualifica l'obbligo di protezione dell'integrità fisica dell'allievo come obbligazione contrattuale che si estende a tutto il tempo di fruizione della prestazione scolastica, ma ne precisa i limiti applicativi.

L'obbligo di vigilanza viene definito **“inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni”**, con riduzione dell'intensità del controllo quando gli studenti sono prossimi alla maggiore età e dotati di piena capacità di discernimento.

La responsabilità scolastica si esclude quando il fatto lesivo si configura come caso fortuito, cioè evento non prevedibile né prevenibile con l'ordinaria diligenza organizzativa e di sorveglianza.

Nel caso concreto la Corte valorizza tre profili: **la natura accidentale** del gesto, **l'età degli studenti** e **l'impossibilità** per la docente di educazione fisica, in quanto donna, **di accedere allo spogliatoio maschile**.



Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana
Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"
95030 MASCALUCIA (CT) – Via Regione Siciliana, 12 TEL. 095/7275776
Cod.mecc. CTIC8300B – cod. fisc. 80011870872
www.vincimascalucia.edu.it
E-MAIL ctic8a300b@istruzione.it ctic8a300b@pec.istruzione.it



La Corte esclude un obbligo giuridico di predisporre in ogni momento personale maschile dedicato al controllo interno dello spogliatoio, ritenendo tale richiesta priva di base normativa.

Oggetto utilizzato, prevedibilità dell'evento e rilievo processuale

La motivazione affronta anche la qualificazione del casco da moto, che viene **equiparato** a un indumento e considerato un accessorio personale normalmente lecito nell'ambiente scolastico.

La Corte afferma che la responsabilità dell'istituto **non può derivare dal solo fatto che un oggetto di uso comune, non vietato**, sia stato usato in modo improprio e occasionale da uno studente quasi maggiorenne.

Il criterio guida **è la prevedibilità in concreto della condotta dannosa alla luce dell'età**, dell'autonomia e del contesto in cui l'azione si è svolta.

Sul piano processuale, l'ordinanza conferma il rigetto integrale del ricorso, condanna il ricorrente alle spese in favore dell'assicurazione e applica una condanna ex articolo 96 c.p.c. **per lite temeraria**, con obbligo di versare un importo aggiuntivo oltre al contributo unificato supplementare.

La sentenza chiarisce che l'azione giudiziaria in materia di **responsabilità scolastica** espone al rischio di sanzioni economiche quando mancano seri margini di fondatezza, e offre alle istituzioni scolastiche un riferimento per modulare le misure di vigilanza in relazione al grado di maturità degli allievi.